

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 141

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **TURRONI, BOCO, DE PETRIS**
e **MARTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - Venezia e la sua laguna, considerate universalmente patrimonio dell'umanità, sembravano per molti versi aver realizzato la definizione che Bacone dava dell'arte: «*ars est homo additus naturae*». Si trattava di un equilibrio tra intervento antropico e natura che purtroppo, a cavallo tra '800 e '900, ma soprattutto in modo gravissimo nel nostro secolo e in decenni recenti, è stato rotto provocando una situazione di profondo degrado e squilibrio.

La necessità di interventi di risanamento e di riequilibrio della laguna e di salvaguardia del patrimonio storico e architettonico di Venezia ha dato luogo all'emanazione di una serie di leggi speciali, dal 1973 ad oggi, che, pur nella permanente validità degli obiettivi indicati, non sono riuscite a risolvere in maniera organica - sia per la loro molteplicità sia per insufficienze e distorsioni nell'attuazione delle priorità da esse indicate - i problemi di Venezia e della sua laguna, per cui si rende oggi utile e necessaria una nuova legge recante la disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Occorre, infatti, rendere finalmente operative l'elaborazione e l'approvazione di un quadro organico e complessivo di interventi che permettano davvero di recuperare il degrado della città, della laguna e anche di un entroterra molto più vasto che influenza direttamente la laguna e che ricomprende l'intero bacino scolante. Serve, dunque, un testo normativo che individui chiaramente e in modo stabile le finalità, gli obiettivi, le modalità e gli strumenti necessari allo Stato, alla regione e agli enti locali, per intervenire in maniera integrata e efficace per la salvaguardia di Venezia.

Il presente disegno di legge fonda la sua impostazione sulla convinzione che obiettivo primario e prioritario deve essere la rimo-

zione delle cause del degrado. Se tali cause non verranno rimosse, anche interventi radicali e costosissimi, come quelli previsti dal progetto relativo agli sbarramenti mobili alle bocche di porto, non potranno mai avere esiti accettabili. Al contrario, la valutazione di quanto accaduto in questi anni ha portato ad una riflessione profonda sull'opportunità di questa opera di grande ingegneria perchè si è considerato che con interventi diffusi, quegli interventi che le leggi speciali definiscono come prioritari e preliminari, e con il rialzo delle parti più basse della città si possono ottenere a medio termine i risultati sperati sia sul versante del riequilibrio e della difesa dalle acque alte che contemporaneamente su quello del recupero architettonico-ambientale, sia sul versante del disinquinamento che su quello socio-economico. E ciò anche in coerenza con l'impostazione sostenuta dal comune di Venezia che in questo senso ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno del 15 marzo 1995.

In sostanza, è necessario attuare l'insieme di interventi diffusi e di rialzo della parti basse della città in grado anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso problema delle acque alte e nel contempo verificare l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti mobili alle bocche di porto in corso di esame di valutazione d'impatto ambientale (VIA), e qualora questo progetto non sia sostenibile, preparare, verificando anche le previsioni sull'effettivo andamento delle conseguenze dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque alte, progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo termine.

In sostanza, la salvaguardia di Venezia richiede un'azione integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace, dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di

quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il futuro che caratterizza la migliore storia e cultura di Venezia e che è rappresentata dalla metafora delle «tre teste» - di un giovane, di un uomo maturo, di un vecchio - scolpita in alcuni palazzi della città e dipinta da Tiziano che vi appose anche la folgorante scritta «*ex praeterito praesens nisi agit, futura actione deturpet*». Un futuro sostenibile per Venezia, per Chioggia e per la laguna deve valorizzarne con l'intelligenza e i mezzi più avanzati la specificità e l'unicità, contro ogni rozza modernizzazione basata sulla omologazione alle altre e del tutto diverse realtà urbane e territoriali.

In quest'ottica l'articolo 1 del presente disegno di legge, che individua finalità e obiettivi generali della legge, dopo aver riconfermato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale, indica gli interventi che concretamente devono essere attuati. In primo luogo, si sottolinea che l'obiettivo della salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, deve essere raggiunto attraverso un piano di bacino e un programma di interventi finalizzati al riequilibrio e al risanamento, che perseguano l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento attraverso una serie di interventi prioritari e preliminari. Tra questi, particolare rilevanza rivestono gli interventi integrati *per insulae*, di innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli altri centri abitati dell'estuario; la riduzione a livello normale e con adeguato coefficiente d'attrito dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto e nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia; il risanamento delle acque della laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinati, e del bacino idrografico in essa sversante.

La presente proposta è strutturata in maniera tale da accompagnare l'indicazione degli obiettivi con una dettagliata definizione

delle competenze dei diversi enti interessati in ordine all'attuazione dei medesimi.

Sempre all'articolo 1, si evidenzia l'importanza di una grande e sistematica opera di manutenzione urbana della città, al cui fine sono indicate diverse soluzioni tra cui, in particolare, interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, come lo scavo e lo smaltimento dei fanghi dei rii collegato al risanamento delle fondazioni degli edifici e delle fondamenta dei canali, la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche.

Altro fondamentale obiettivo è la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione e al fine di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana. A tale fine si indica l'importanza di un complesso di misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano; incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, altro elemento indispensabile per impedire il degrado fisico della città e per garantirne la vitalità superando anche il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città; contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare - potenzialmente la città più moderna del mondo rispetto a una mobilità sostenibile, come ebbe a definirla Le Corbusier - e la terraferma, con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acquatico nella città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra. Di seguito, sempre all'articolo 1, è definito l'ambito territoriale di applicazione degli interventi.

L'articolo 2 istituisce, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, il bacino speciale

integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante. L'articolo 3 detta norme per l'istituzione della città metropolitana, l'articolo 4 disciplina lo statuto della città metropolitana, mentre l'articolo 5 definisce i compiti e le funzioni della città metropolitana. Il piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento è approvato dal Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, istituito all'articolo 6, e indicato come l'organo che deve guidare il processo di realizzazione degli obiettivi indicati dal presente disegno di legge. Infatti, proprio al Comitato sono demandati l'adozione e l'approvazione del piano di bacino integrato (articolo 7) e l'approvazione dei programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione, nonché l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi e la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o di poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

Nella configurazione del Comitato di cui all'articolo 6, si attribuisce ruolo fondamentale alla regione e agli enti locali e il Comitato stesso costituisce la sintesi tra i poteri degli enti territoriali e quelli dello Stato, coerentemente con una impostazione federalista. In questo quadro, l'obbligo di trasmettere al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi, ha lo scopo di permettere alle competenti Commissioni parlamentari di poter esprimere il relativo parere prima della data di presentazione del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato.

Perché il Comitato possa svolgere la sua azione di programmazione e di controllo, si stabilisce che esso sia dotato di un adeguato e qualificato supporto tecnico e a questo fine è istituito dall'articolo 7 l'ufficio di piano. Questo ufficio opera presso il Magistrato alle acque, il cui riordino in base ai decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrà riconfigurarli non più

come espressione di un solo Ministero, quello dei lavori pubblici, ma come un organo nuovo dotato delle competenze richieste dalla specificità dell'ambiente di Venezia e della laguna.

L'ufficio di piano è dotato di competenze tecniche di sostegno all'attività del Comitato e, in particolare, ha lo scopo di elaborare e di aggiornare in collaborazione con la regione il piano di bacino, predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi, e fissare la tempistica di attuazione degli interventi stessi.

L'articolo 8 pone le norme di attuazione, tra le quali va dato il giusto risalto all'attuazione dell'abrogazione stabilita dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, all'articolo 6-bis, della concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in relazione alla quale si delega il Governo a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995 con il concessionario.

L'articolo 9 evidenzia l'importanza, ai fini dell'attuazione degli obiettivi indicati dalla presente proposta, degli accordi di programma e della conferenza di servizi.

All'articolo 10, recante disposizioni varie, si delega il Governo ad adottare decreti legislativi secondo le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di ottenere, tra le altre, un'unica disciplina della circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia.

L'articolo 11 disciplina il finanziamento degli interventi previsti dalla legge, da perseguire attraverso appositi stanziamenti da inserire in ogni bilancio annuale dello Stato.

L'articolo 12, in fine, reca l'abrogazione di norme in contrasto con la legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 e nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto e gli enti locali.

4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano di bacino e un programma di interventi finalizzati al riequilibrio e al risanamento di cui all'articolo 7, ha come obiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea, e dell'inquinamento, in particolare attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:

a) interventi integrati per *insulae* di innalzamento delle parti più basse del centro

storico e degli altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione con la manutenzione urbana di cui al comma 9;

b) riduzione a livello normale, relativo all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i processi erosivi ancora in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei canali di accesso alla portualità lagunare;

c) adeguamento, anche sperimentale, della configurazione dei moli ai fini del riequilibrio idraulico e fisico;

d) apertura delle «valli da pesca» all'espansione di marea e manutenzione della rete dei canali periferici del bacino lagunare;

e) consolidamento delle difese a mare, rafforzamento dei marginamenti urbani e ripascimento dei litorali, in particolare attraverso opere nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;

f) interventi diffusi di innesco del ripristino morfologico dell'ecosistema lagunare;

g) progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e di suoi derivati dalla laguna;

h) risanamento delle acque della laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinati, e del bacino idrografico immediatamente sversante;

i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica dei siti industriali più degradati;

l) regolamentazione della navigazione in laguna anche superando le competenze e le normative ordinarie per ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili e della forma degli scafi;

m) opere di regolazione dei livelli di marea alle bocche di porto.

5. Il programma degli interventi di cui al comma 4 deve comunque prevedere:

- a) interventi di approvvigionamento idrico;
- b) istituzione del parco della laguna di Venezia.

6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 4 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere d), e), f), g) e m) del medesimo comma 4 è di competenza dello Stato. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere h) del comma 4 e a) del comma 5 è di competenza della regione Veneto, mentre l'esecuzione degli interventi previsti alla lettera i) del medesimo comma 4 è di competenza della provincia di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare. In relazione all'obiettivo di cui alla lettera e) del citato comma 4 l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, nei piani di bacini, nei piani stralcio e in ogni progetto e intervento, garantisce il ripristino della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere che hanno alterato il regime fluviale.

7. Per l'attuazione della lettera b) del comma 5 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana un apposito decreto.

8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui alla lettera m) del comma 4 nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, di reversibilità e di gradualità, è subordinata alla verifica e valutazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 6, dei risultati ottenuti con la realizzazione delle opere prioritarie e preliminari di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 4, alla risultanza della valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto e delle alternative possibili, all'adeguato avanzamento degli interventi previsti alle lettere h) del comma 4 e a) del comma 5, alla preventiva verifica di un piano economico di di-

sponibilità finanziaria temporalizzata, atti a garantire l'esecuzione degli interventi prioritari e preliminari e di tutti gli altri interventi previsti dal piano di bacino e dal programma degli interventi, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia ovvero della città metropolitana di cui all'articolo 3.

9. Il programma degli interventi cui al comma 4 prevede altresì la manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d'acqua, attraverso un complesso di interventi quali:

a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e delle fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, ed opere di innalzamento delle pavimentazioni delle *insulae*;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche degli interventi e degli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali università, aziende sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), fondazioni ed enti religiosi, previa convenzione con il comune di Venezia;

c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei canali e nei rii navigabili e per ridurre l'inquinamento dei motori e dei combustibili;

e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico

destinati all'uso pubblico. L'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, è di competenza del comune di Venezia. L'attuazione degli obiettivi previsti alla presente lettera è di competenza dello Stato.

10. È compresa nel programma degli interventi anche la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana; al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana sono previsti i seguenti interventi:

a) un complesso di misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano consistente in contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa, l'integrazione del canone di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili ad uso residenziale, le modalità di recupero delle unità immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere di restauro;

b) l'erogazione di contributi per l'acquisizione di aree site nel comune di Venezia da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;

c) la concessione di incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private eco-compatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

d) l'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali ed intermodali dell'area veneziana;

e) l'erogazione di contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma, con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acqueo

nella città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;

f) la concessione di incentivi per lo sviluppo di attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e di produzioni agricole nelle isole;

g) la concessione di incentivi per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili.

11. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera *d*) del comma 10 è di competenza dello Stato in accordo con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *g*) del medesimo comma 10 è di competenza del comune di Venezia. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera *f*) del citato comma 10 è di competenza della provincia di Venezia o della città metropolitana, in accordo con i comuni di Venezia e di Chioggia.

12. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 2 è quello rappresentato dai comuni della conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.

13. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 4, lettere *f*) e *h*), è quello rappresentato dal bacino idrografico immediatamente sversante in laguna.

14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 9, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), e al comma 10, lettere *a*), *c*) ed *e*), è quello delimitato dalla conterminazione lagunare, mentre quello di cui al comma 4, lettere *b*), *d*) e *f*), è esteso all'intero comune di Venezia.

15. Per gli interventi di competenza del comune di Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di cui all'articolo 6, in base ai programmi predisposti dall'ufficio di piano in accordo con il comune di

Chioggia, e comunque per un valore non inferiore al 15 per cento dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui al comma 9.

Art. 2.

(Bacino speciale integrato della laguna di Venezia)

1. È istituito ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia, comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.

2. Il Comitato di cui all'articolo 6 individua la perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'ufficio di piano di cui all'articolo 7, comma 4, e approva il relativo piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento elaborato dal medesimo ufficio di piano in collaborazione con la regione Veneto.

3. Il piano di bacino è approvato dopo la sua pubblicazione e le controdeduzioni alle osservazioni nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.

Art. 3.

(Istituzione della città metropolitana di Venezia)

1. È istituita la città metropolitana di Venezia; comprendente il comune di Venezia e i comuni interessati, i cui insediamenti abbiano con la città rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali della vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche del territorio.

Art. 4.

(Statuto metropolitano)

1. Con deliberazione del consiglio comunale di Venezia, dei comuni interessati e del consiglio provinciale di Venezia è istituita una apposita assemblea denominata «assemblea metropolitana», composta dai rappresentanti dei comuni interessati e della provincia di Venezia. L'assemblea è incaricata di adottare una proposta di statuto della città metropolitana che disciplini gli assetti territoriali, la forma di governo, le funzioni, l'organizzazione ed i rapporti fra i comuni aderenti all'area metropolitana e gli altri enti locali, ivi comprese eventuali suddivisioni ed aggregazioni comunali, e la suddivisione del capoluogo in più comuni.

2. L'assemblea metropolitana è composta da un rappresentante del comune di Venezia e di ogni altro comune componente la città metropolitana, eletti dai rispettivi consigli comunale e provinciale. All'assemblea sono invitati cinque presidenti dei consigli di quartiere del comune di Venezia, delegati dal consiglio comunale, e il presidente della regione o un suo delegato. L'assemblea è convocata e presieduta dal rappresentante del comune di Venezia.

3. La proposta di statuto è adottata dall'assemblea metropolitana, con la maggioranza degli aventi diritto al voto espressa dalla metà più uno dei comuni partecipanti e rappresentanti almeno la metà più uno degli abitanti complessivi.

4. Entro sessanta giorni dalla sua adozione, la proposta di statuto, comprensiva di eventuali suddivisioni ed aggregazioni comunali e della suddivisione del comune di Venezia in più comuni, è discussa e approvata dai consigli comunali dei comuni che aderiscono all'area metropolitana, a maggioranza assoluta degli eletti.

5. Le eventuali modifiche dello statuto sono discusse ed approvate dall'assemblea metropolitana entro i sessanta giorni successivi alla loro ricezione e il testo, adottato con la maggioranza di voti di cui al comma 4, è inviato alla regione Veneto.

6. La proposta di statuto, definita ai sensi dei commi 4 e 5, entro novanta giorni dall'adozione, è sottoposta a *referendum* consultivo nei comuni interessati. Se la proposta riceve il voto favorevole dalla maggioranza dei voti validi, espressa nella maggioranza dei comuni partecipanti, la quale rappresenti la maggioranza della popolazione dei comuni chiamati alla consultazione, entro sessanta giorni dall'avvenuta consultazione referendaria il presidente della giunta regionale del Veneto, con proprio decreto, istituisce la città metropolitana di Venezia.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il Governo, entro ulteriori sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi, istituendo, con decreto, la città metropolitana di Venezia.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta regionale del Veneto, ovvero del Governo, nei casi di cui ai commi 6 e 7, si procede alla elezione degli organi della città metropolitana, in base alla legge elettorale vigente per il comune capoluogo.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta regionale del Veneto, ovvero del Governo, nei casi di cui ai commi 6 e 7, la regione Veneto emana le leggi recanti norme per il trasferimento di compiti e di funzioni stabiliti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dai relativi decreti attuativi.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Governo, entro novanta giorni, provvede con decreto del Presidente della Repubblica ad effettuare il trasferimento di compiti e di funzioni e ad indire

le elezioni del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano.

11. La regione Veneto, anche con successivi decreti e in accordo con la città metropolitana di Venezia, può trasferire alla stessa ulteriori compiti e funzioni di propria competenza, corredati dalle adeguate risorse.

Art. 5.

(Compiti e funzioni della città metropolitana)

1. La città metropolitana di Venezia sostituisce la provincia, di cui acquisisce compiti e funzioni. Alla città metropolitana sono altresì attribuiti compiti e funzioni previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dai relativi decreti attuativi, dalle disposizioni regionali e da quanto previsto dallo statuto metropolitano.

2. Qualora la città metropolitana non coincida con il territorio della provincia di Venezia, la regione Veneto procede entro sessanta giorni all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, entro sessanta giorni, esercita con decreto i poteri sostitutivi, provvedendo all'istituzione di nuove province.

3. Per quanto non in contrasto con il presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», composto dal Presi-

dente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente e da un rappresentante della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia e dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia, ovvero dal sindaco e da due rappresentanti della città metropolitana di Venezia. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il Comitato il sindaco del comune di Venezia.

2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, attraverso l'ufficio di piano previsto dall'articolo 7, comma 4, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

3. Al Comitato sono demandati l'adozione e l'approvazione del piano del bacino integrato e l'approvazione dei programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 7, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o di poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, affinché le competenti Commissioni parlamentari possano esprimere il parere prima della data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, sugli eventuali ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per superarli.

5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo funzionamento.

Art. 7.

(Piano di bacino e programma degli interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato approva il piano di bacino, da aggiornare ogni cinque anni, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, approva il primo programma triennale e annuale degli interventi ad esso coerente e provvede alla ripartizione per priorità e per settori delle risorse disponibili.

2. Il piano di bacino adottato è pubblicato per trenta giorni nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto per le osservazioni che devono essere presentate entro i successivi trenta giorni, ed è approvato con le controdeduzioni.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il Comitato approva gli indirizzi generali per la redazione del piano di bacino e del programma degli interventi, nonché il primo programma annuale degli interventi e provvede alla relativa ripartizione delle risorse.

4. È istituito presso il Magistrato alle acque l'ufficio di piano. Esso ha lo scopo di:

a) predisporre e aggiornare il piano di bacino secondo le modalità di cui all'articolo 2;

b) predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi;

c) fissare la tempistica di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato sulla base di programmi triennali di attuazione;

d) porre in essere studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in cui il Comitato lo ritenga necessario, progettare parte delle

opere individuate dal programma degli interventi;

e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla loro divulgazione al pubblico.

5. La pianta organica dell'ufficio di piano è definita dal Comitato, attraverso appositi concorsi o il comando di personale qualificato proveniente dagli enti locali e di altri enti pubblici, nonché di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione. La composizione dell'ufficio garantisce comunque le competenze disciplinari necessarie all'espletamento dei compiti definiti dalla presente legge; in ogni caso sono rappresentate le competenze pianificatorie, programmatorie, geomorfologiche e sedimentologiche, idrauliche, ecologiche, biologiche, botaniche, paesaggistiche, chimiche, tecnologiche, giuridiche e amministrative. A tale fine, viene in particolare conferito all'ufficio di piano il personale del Magistrato alle acque già adetto alla gestione delle leggi speciali per Venezia e il sistema informativo già predisposto per i dati e le elaborazioni sulla salvaguardia di Venezia e della laguna, e il personale e le attrezzature del sistema di coordinamento e di controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio istituito in base all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni.

6. L'ufficio di piano è diretto da un coordinatore di grado dirigenziale di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il sindaco di Venezia e il presidente della regione Veneto.

Art. 8.

(Norme di attuazione)

1. Per l'attuazione dell'abrogazione stabilita dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge

31 maggio 1995, n. 206, all'articolo 6-bis, della concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo disciplina entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995.

2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere *h*) e *i*), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, emana un decreto che riunifica tutte le norme di attuazione raccordandole con la legislazione vigente in materia; fino alla emanazione del provvedimento restano in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni, nonché le ordinanze e i decreti in vigore.

3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 10, lettera *a*), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere dei comuni di Venezia e di Chioggia, emana un decreto di attuazione; fino alla emanazione del provvedimento restano in vigore le norme contenute nell'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 10, lettere *c*) e *g*), il Presidente del Consiglio dei ministri emana un decreto, anche in deroga alla legislazione vigente in materia, ed in conformità con le norme dei trattati della Unione europea sugli aiuti di Stato.

5. Il Progetto integrato rii definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma degli interventi integrati per il risanamento igienico- edilizio della città di Venezia sono parte integrante

dei programmi degli interventi di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Il Progetto per la valutazione e la gestione della sicurezza antincendio a Venezia (metodo gri.s.u - programma Prometeo) predisposto dalla Commissione nominata dal Ministero dell'interno e il piano per la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del programma degli interventi di cui all'articolo 7.

Art. 9.

(Accordi di programma e conferenza di servizi)

1. Qualora il programma degli interventi richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti citati, il presidente del Comitato, su richiesta di uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.

3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti preliminari ai componenti del Comitato ed agli altri enti competenti a

rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

6. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza di servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro sessanta giorni dalla convocazione.

7. L'approvazione del progetto definitivo, è assunta all'unanimità dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Disposizioni varie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni della conterminazione lagunare che abbiano già adeguato la strumentazione urbanistica comunale al piano di area della laguna e dell'area veneta (PALAV) possono informare la propria strumentazione urbanistica in conformità alla legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente. Sino al completamento di tale adeguamento al PALAV da parte dei comuni, resta in vigore la Commissione per la salvaguardia di Venezia.

2. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) emanare un'unica disciplina della circolazione acquea e del traffico, e delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia che persegua i seguenti obiettivi:

1) disciplinare ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di trasporto locale;

3) riservare ai comuni di Venezia e di Chioggia la regolamentazione della circolazione nei rii e nei canali a traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive competenze;

4) individuare un sistema di procedura informatica per la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna di Venezia, nonché un sistema di individuazione e di rilevamento degli stessi, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei mezzi;

6) definire norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti;

7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonché l'attribuzione a tutti gli organi di Polizia della vigilanza nell'intero ambito lagunare;

8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data del 1° gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose nelle acque dell'ambito lagunare;

9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;

b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli alloggi finanziati con la legislazione speciale per Venezia;

c) la cessione demaniale di immobili e di aree ubicati all'interno della conterminazione lagunare e la possibilità che il comune di Venezia possa esercitare il diritto di prelazione sulle aree dismesse di Porto Marghera.

Art. 11.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti da inserire nel disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, sotto forma di limiti di impegno o di conto capitale.

2. Gli enti competenti sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito o con istituzioni finanziarie comunitarie, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni; legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni; legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni; decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62; decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

